

03/03/2021

**L'ATTIVITA' SPORTIVA
alla LUCE del DPCM
02 marzo 2021**



**Contributo a cura del Coordinamento
FISCO CSEN**

Dott. Francesco De Nardo

Dott.ssa Katia Arrighi

Avv. Paolo Rendina

Indice

Pagina 2 - Conseguenze in campo sportivo del DPCM 02 marzo 2021

Pagina 5 - Sintesi del DPCM 02 marzo 2021

Pagina 6 - Concetto di Allenamento all'aperto

Pagina 7 - Allenamento a PORTE CHIUSE degli ATLETI AGONISTI

Pagina 10 - FAQ DIPARTIMENTO per lo SPORT

Pagina 16 - Allegato 1 (al Decreto Ministeriale 13 ottobre 2020) – Sport da Contatto



Conseguenze in campo sportivo del DPCM 03 marzo 2021

- **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:** ai sensi **dell'articolo 1 comma 1** continua l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui è garantita (in modo continuativo) la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; sono esclusi dai predetti obblighi i soggetti che stanno svolgendo **attività sportiva**;
- **ATTIVITÀ ALL'APERTO:** l'**articolo 17 COMMA 1** stabilisce la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per le persone minorenni o non completamente autosufficienti; nelle ZONE cd. **ROSSE**, l'articolo 41 COMMA 2 consente lo svolgimento di attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché attività sportive esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
- **EVENTI E COMPETIZIONI AGONISTICHE RICONOSCIUTE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE:** l'**articolo 18 comma 1** prevede che siano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti **di preminente interesse nazionale** con provvedimento del CONI e del CIP – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. **Le sessioni di allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle suddette competizioni, consentite dal decreto, e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA, EPS. Il CONI e il CIP vigilano sul rispetto delle suddette disposizioni. Nelle cd zone rosse sono sospese le competizioni e gli eventi organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva;
- **PALESTRE, PISCINE, CENTRI TERMALI:** ai sensi **dell'articolo 17 comma 2** è confermata la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; restano invece consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali **per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche**; Sospese attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Esclusivamente nelle ZONE GIALLE e ARANCIONI e ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere **svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati**, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

- **SPORT DI CONTATTO E ATTIVITÀ DI BASE:** fatto salvo quanto previsto per gli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità Delegata in materia di Sport, è sospeso, ai sensi **dell'articolo 17 comma 3**; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- **INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE e PARTECIPAZIONE A EVENTI SPORTIVI:** **l'articolo 18 comma 2** subordina la **partecipazione** alle competizioni sportive di cui al comma 1 per le persone che hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti al rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51. **L'articolo 49 comma 5** subordina, al fine della partecipazione a competizioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, l'ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l'ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:
 - a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50*;
 - b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
 - c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

*(*dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di: a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 49, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20; c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20: 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 51, comma 7);*
- **IMPIANTI SCIISTICI:** restano chiusi, ai sensi **dell'articolo 19**, gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

- **ATTIVITÀ IN ALBERGHI ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE:** le attività delle strutture ricettive, compresa l'eventuale attività sportiva, sono esercitate, secondo quanto stabilito dall'articolo 28 comma 1, a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso anche le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- **PERSONE CON DISABILITÀ:** le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto (Articolo 3 comma 2).
- **Zona bianca:** L'Art. 7 prevede la possibilità di individuare, con ordinanza del Ministro della salute, le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III (zona gialla e superiori) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate (quindi riapertura palestre, piscine, centri sportivi ecc.). A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

Sintesi, del DPCM 02 marzo 2021, in campo sportivo

- Per quanto riguarda le Regioni a rischio medio (**zona gialla**): è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all'aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di **preminente interesse nazionale** dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva. Non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi interni ai centri sportivi. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).
- Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (**zona arancione**) sono valide le disposizioni di cui sopra ad eccezione del fatto che **l'attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza**, salvo quanto specificato all'art. 35 comma 2 del DPCM del 02 marzo 2021. Le disposizioni sono valide dalle 5 alle 22 e per svolgere attività di pratica sportiva all'aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Possibile, quindi, lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto, lo svolgimento degli Eventi riconosciuti di Preminente Interesse Nazionale da parte del CONI o del CIP ed organizzati da FSN/DSA/EPS ovvero da Organismi Sportivi Internazionali. Consentito, altresì l'allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti partecipanti alle manifestazioni di cui sopra (art. 18 comma 1).
- Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (**zona rossa**) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, **salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità o per motivi di salute. L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ubicati quanto più possibile nei pressi della propria abitazione. Viene sospesa l'attività anche nei centri e circoli sportivi all'aperto. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive, organizzate da FSN/DSA/Organismi Internazionali, **riconosciute di preminente rilevanza nazionale** dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso, senza pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni – di livello AGONISTICO e riconosciuti di **PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE** con provvedimento del CONI e del CIP – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN, DSA, EPS ovvero da organismi sportivi internazionali, e

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA, EPS.

- Inoltre, come specificato nelle **FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri** è possibile sia in **zona arancione che rossa**, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Concetto di Allenamento all'aperto

- L'articolo 17, comma 1, del DPCM 02 marzo 2021, consente, in linea generale, lo svolgimento di **“attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”. In altri termini è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché tali attività avvengano nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale: di almeno due metri per l'attività sportiva; di almeno un metro per l'attività motoria. Il mantenimento delle suddette distanze può non essere rispettato soltanto da coloro che sono accompagnatori di un minore o di una persona non completamente autosufficiente, mentre questi ultimi stanno svolgimento attività motoria o sportiva. Per **attività sportiva** si deve intendere l'attività fisica che comporta situazioni competitive strutturate e sottoposte a regolamenti, mentre la mera attività motoria (o attività fisica) è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come quell'attività che comporta qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici, che richiede un dispendio energetico superiore a quello in condizioni di riposo.
- Inoltre, in ZONA GIALLA ed ARANCIONE, ai sensi dell'articolo 17 comma 2, ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; la FAQ n. 12 del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarisce che l'attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi esclusivamente all'aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa. Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.**
- Per Impianto Sportivo o Centro Sportivo va inteso l'insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di attività sportive (ovvero la pratica di una delle 385 discipline riconosciute dal CONI) o di manifestazioni sportive (Decreto Ministero dell'Interno

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

18 marzo 1996). IL SISTEMA DEGLI IMPIANTI o CENTRI SPORTIVI comprende: • Gli stadi ed i grandi impianti per lo spettacolo sportivo • Gli impianti per le attività agonistiche a tutti i livelli, sia pubblici che privati • **Le palestre e le piscine** • Gli impianti scolastici • I parchi urbani, le piste ciclabili, i percorsi vita • Lo sport senza impianti: fiumi, specchi d' acqua, ambiente. Il termine allude, quindi, non solo a edifici in senso stretto (palestre, piscine coperte, ecc.), ma anche più in generale ad aree in qualche modo attrezzate per ospitare la pratica sportiva (campetti di calcio all'aperto, bocciodromi, ecc.). Pertanto, ai sensi del suddetto articolo 1 comma 10 lettera f) è consentito lo svolgimento, presso **centri e circoli sportivi, pubblici o privati**, di attività sportiva di base e di attività motoria in genere, a condizione che sia svolta: all'aperto - senza assembramenti - nel rispetto della prescrizione che vieta l'uso di spogliatoi interni a detti circoli - in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport. **Se si tratta di centri o circoli sportivi affiliati a FSN, DSA o EPS, l'attività sportiva di base o l'attività motoria dovrà essere svolta in conformità ai protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati da tali organismi sportivi.**

CONCETTO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIENTRANTI NEI LEA, ATTIVITA' RIABILITATIVE o TERAPEUTICHE

- L'articolo 17 comma 2 del DPCM all'oggetto prevede che siano **consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione;**
- La FAQ n. 24 pubblicata sul sito del Dipartimento Sport chiarisce il concetto di LEA, specificando che il Ministero della Salute, competente in materia, indica che i livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della Salute con DPCM del 12 gennaio 2017.
- La FAQ n. 17 del Dipartimento Sport chiarisce, sul punto, che gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

**Concetto di Allenamento a porte chiuse degli Atleti Agonisti
partecipanti a Eventi e Competizioni riconosciuti di
Premminente Interesse Nazionale con provvedimento del CONI o del CIP**

- ✓ **IN ZONA GIALLA, l'articolo 18 comma 1** prevede che siano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello AGONISTICO e riconosciuti di **PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE** con provvedimento del CONI e del CIP – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN, DSA, EPS ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA, EPS. CONI e CIP vigilano sul rispetto di tali disposizioni. Il precedente **Articolo 17 comma 3)** prevede poi che, fatto salvo quanto previsto all'art. 18 comma 1, (eventi e alle competizioni sportive di **PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE**), lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- ✓ **IN ZONA ARANCIONE, stante gli articoli 34 e 35, sono stabilite IDENTICHE PREVISIONI rispetto a quanto previsto per le zone Gialle.** Circa gli spostamenti degli Atleti professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni riconosciuti di **PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE** con provvedimento del CONI e del CIP sono giustificati poiché, secondo quanto risposto dal Dipartimento per lo Sport nella FAQ 26, la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie equiparabili ad attività lavorativa.
- ✓ **IN ZONA ROSSA – L'articolo 41** prevede che tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, siano sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS. Pertanto, anche in zona Rossa, è **CONSENTITO L'ALLENAMENTO a PORTE CHIUSE degli ATLETI AGONISTI** (anche degli EPS, quindi, anche di CSEN) partecipanti alle **COMPETIZIONI** di livello AGONISTICO e riconosciuti di **PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE** con provvedimento del CONI e del CIP. Anche in tal caso vale quanto visto, al punto precedente, relativamente agli spostamenti degli Atleti professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni riconosciuti di **PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE**.
- ✓ La Giunta Nazionale CONI, nella riunione del 19 Gennaio 2021 (riunione 1109^a) ha dato attuazione al DPCM del 14 gennaio scorso con una **delibera** in base alla quale gli allenamenti in funzione delle competizioni autorizzate sono consentiti solo ed esclusivamente ad atlete e atleti in possesso della tessera agonistica (aventi cioè la

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

PREVENTIVA certificazione medica d'idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui al D.M. 18/02/1982* ed alla Circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 31 gennaio 1983**) delle Federazioni, delle Discipline e degli Enti di Promozione Sportiva. A tale Delibera è seguita una **Circolare**, a firma del segretario Generale del CONI dott. Mornati, che ha fissato il termine di svolgimento delle manifestazioni, organizzate dal FSN, DSA, EPS, che possono essere riconosciute di Preminente interesse Nazionale al 15 aprile 2021. Restiamo in attesa di ulteriore delibera di attuazione del DPCM 2 marzo 2021.

- ✓ Gli eventi e le competizioni – di livello AGONISTICO e riconosciuti di PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE con provvedimento del CONI, possono essere visionati collegandosi al seguente link <https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html>

- ✓ * **D.M. 18 febbraio 1982** "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", all'articolo 1 impone – ai fini della tutela della salute – *“a coloro che praticano attività sportiva agonistica di sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono”*, precisando che *“la qualificazione agonistica di chi svolge attività sportiva è demandata alle FSN o agli EPS”*
La scelta delle singole Federazioni, di adottare un criterio anagrafico per delineare il concetto di agonismo piuttosto che definirne il significato, ha comportato una serie di problemi interpretativi, relativi alla difficoltà di distinguere l'attività agonistica da quella non agonistica, tali da indurre all'emanazione della circolare del Ministero della Sanità - ****Circolare 31 gennaio 1983 n. 7**, con intento chiarificatore. Ai sensi del citato provvedimento, si intende **attività agonistica** *“quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle FSN, dagli EPS riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L'attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica una attività sportiva”*. Secondo quanto disposto dal decreto ministeriale indicato, lo svolgimento di attività agonistica **presuppone l'ottenimento di un certificato di idoneità agonistica all'attività sportiva; si tratta di un'idoneità specifica (diversamente dall'idoneità alla pratica non agonistica)**, la cui valenza è limitata allo sport per cui è richiesto. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del decreto citato, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle, differenziata in base alla tipologia di sport, a basso impegno fisico o elevato impegno fisico (art.3). Visto che la norma risale a circa 40 anni fa comporta che lo sport per cui è richiesta l'idoneità potrebbe non essere contemplato nelle tabelle allegate al decreto ministeriale, riferimento per gli esami diagnostici e la durata del certificato. Prevedendo una simile possibile lacuna, il legislatore ha statuito che (art. 3) ove si verificasse una simile situazione, *“gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti,*

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

*presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato". Sempre l'articolo 3 prevede che **nel caso in cui l'atleta pratici più sport, deve sottoporsi a una sola visita di idoneità con periodicità annuale. La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport (art. 3).***

La normativa in materia di certificazione sanitaria di idoneità all'attività sportiva agonistica non ha subito modifiche a seguito del decreto Balduzzi (limitato all'attività non agonistica); essa è stata oggetto di numerose precisazioni da parte del legislatore statale e sportivo in epoca COVID, visto che il rilascio o il rinnovo dell'idoneità non può non tenere conto degli effetti della positività dell'atleta al virus e delle possibili conseguenze anche a lungo termine sulla salute degli individui. **Il 13 gennaio 2021, il Ministero della Salute, con propria ordinanza** ("idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti COVID-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in assenza di diagnosi da SARS-COV-2") ha emanato una serie di raccomandazioni (predisposte sulla base del documento elaborato e proposto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana), di cui è necessario tenere conto al momento del rilascio e del rinnovo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, nonché nel caso in cui l'atleta contragga il virus in corso di validità del certificato di idoneità. Il provvedimento citato ha recepito la distinzione degli atleti in due gruppi: rispettivamente, atleti che risultano positivi al COVID 19 e sintomatici, da un lato, atleti negativi e asintomatici (non testati), dall'altro.

Con riferimento agli atleti inclusi nel primo gruppo, ove sia necessario il rinnovo della certificazione di idoneità o il rilascio della prima certificazione, si prevede che il medico dello sport esegua (dopo 30 gg. dalla guarigione certificata o dalla scomparsa dei sintomi) una serie di esami indicati, integrativi ed ulteriori rispetto quelli previsti dal decreto ministeriale del 1982; analoghi **accertamenti** devono essere compiuti qualora l'atleta contragga il virus in corso di validità della certificazione, in considerazione dei possibili effetti prolungati del virus sulle condizioni di salute degli atleti. Al ricorrere di tale situazione, **è consentito che l'atleta ottenga una certificazione di rientro all'attività** rilasciata dal medico dello sport, **senza ripetere la visita tesa al rilascio della certificazione di idoneità agonistica**. Successivamente all'emanazione della circolare del Ministero della Salute, alcune Federazioni sportive nazionali hanno redatto propri protocolli sanitari per lo svolgimento degli allenamenti in sicurezza. CSEN si è dotato di un protocollo volto a disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti delle Competizioni di preminente interesse Nazionale e finalizzato a contenere al massimo il rischio di contagio. Con espresso riguardo alla certificazione di idoneità agonistica, si precisa che tutti gli Atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) in corso di validità. Gli atleti COVID+ accertati e guariti, per essere riammessi alle attività sportive, dovranno presentare una certificazione delle competenti autorità sanitarie o di un infettivologo, che certifichi l'avvenuta guarigione e dovranno sottoporsi a nuova visita medico-sportiva ed ottenere una "attestazione return to play". Il medico specialista in medicina dello sport per le visite post COVID può fare riferimento alle raccomandazioni della FMSI divulgate con una nota del Ministero della Salute il 13 gennaio 2021, che è disponibile sul sito federale nella sezione "Protocolli Sanitari".

FAQ DIPARTIMENTO per lo SPORT

1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

- **L'attività sportiva dilettantistica** è svolta all'interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.
- **L'attività ludico-amatoriale** è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

2. Quali sono gli sport di contatto? In termini generici, ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l'attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell'emergenza epidemiologica e dell'esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l'emanazione del decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi sia possibile svolgere in forma individuale. Si intendono per discipline sportive «da contatto» quelle elencate alla tabella allegata al decreto (Allegato 1).

3. Cosa si intende per "attività individuale"? Per **attività individuale** si intende **l'attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone**. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

4. Cosa si intende per palestra? Con il termine "palestra" si intende qualunque **locale attrezzato per praticare sport al chiuso**, sia individuale che di squadra.

5. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale? Il DPCM del 14 gennaio 2021 dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale tramite con provvedimento del CONI e del CIP. Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive FSN, DSA o EPS, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali **gare nazionali**, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP. **Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS**. Per consultare l'elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al sito del CONI.

6. Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19? L'apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

7. **Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?** Le palestre scolastiche potranno continuare le loro attività con gli studenti della scuola qualora la normativa non lo impedisca. Di contro, **le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui all'art. 1, comma 10, lettera f) del DPCM del 14 gennaio 2021.** Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA, EPS, **le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale,** nei settori professionistici e dilettantistici, **specificati all'art. 1, comma 10, lettera e).** Inoltre, le palestre scolastiche potranno mettere a disposizione eventuali spazi attrezzati all'aperto per le attività che il DPCM consente di svolgere all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. In questo caso, è inibito l'uso degli spogliatoi interni.
8. **Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi? Gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive FSN, DSA, EPS,** ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del CONI, dal CIP. Tali competizioni e i relativi allenamenti sono infatti consentiti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. In forza di ciò, per evitare assembramenti, **si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi.** Per calcolare **il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio.** È vietato l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento. **È inibito l'accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti specificati sopra,** salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti.
9. **È consentita l'attività sportiva nei parchi pubblici e privati? Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell'assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici,** ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Qualora il parco si trovi in una zona indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 l'attività motoria andrà svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione con l'obbligo del distanziamento e dell'utilizzo del dispositivo di protezione individuale; l'attività sportiva parimenti, andrà svolta

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

esclusivamente all'aperto e in forma individuale, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle "zone rosse" è necessario far ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.

10. **Dove è possibile svolgere attività motoria (corsa, camminata...) e sportiva?** La possibilità di svolgimento dipende dallo scenario dall'inserimento della regione in uno scenario di medio, elevata o massima gravità. Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso, pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all'aperto ed in forma individuale. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Nelle zone cd arancioni è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
11. **È possibile recarsi in comune diverso per frequentare poter praticare attività motoria o un'attività sportiva non disponibile nel proprio comune di residenza?** Le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si ricorda che in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle zone rosse ed arancioni (in questo caso solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune) è necessario far ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.
12. **L'attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?** L'attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa. Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.
13. **I centri tennis e padel amatoriali proseguono?** Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all'aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.
14. **È possibile svolgere attività in un circolo sportivo all'interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata "attività sportiva all'aperto"?** Al fini delle disposizioni del DPCM, **il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso**. Tuttavia è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d'aria senza l'ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto l'aerazione naturale deve essere garantita da aperture laterali dirette all'esterno

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

pari almeno al 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa. In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l'apertura laterale diretta all'esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l'utilizzo di aspirazione ed espulsione d'aria dalla sommità della struttura stessa.

15. **È consentito l'uso della bicicletta?** È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. **Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all'aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.** Qualora l'area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria, l'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle "zone rosse" è necessario far ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.
16. **I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?** I corsi in piscina sono sospesi.
17. **Studi di personal training one to one possono proseguire?** Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, oppure i personal training svolti all'aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.
18. **Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l'insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)?** Sì. Sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma la fattispecie, prevedendo la presenza del/la solo/a insegnante non può essere inclusa nelle previsioni.
19. **Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.?** Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all'aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all'aperto. Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.
20. **Sono consentite le attività dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico?** Sì.

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

21. **È consentito svolgere convegni, congressi, eventi pubblici, assemblee incluso riunioni private?** Si ricorda che sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, o di enti equiparabili, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
22. **Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi? Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive,** organizzate dalle rispettive FSN, DSA, EPS, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e **riconosciute di interesse nazionale** con provvedimento del CONI, dal CIP che siano organizzati all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Per lo spostamento degli atleti citati in premessa, sarà necessario applicare quanto previsto dai DPCM in vigore, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
23. **Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici ecc. provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisogna fare?** La normativa specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e) del medesimo decreto, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
24. **Quali sono i livelli essenziali di assistenza indicati dai DPCM?** Si fa presente che il Ministero della Salute, competente in materia, indica che **i livelli essenziali di assistenza** sono le

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della Salute con DPCM del 12 gennaio 2017.

25. **Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?** Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare solo se tali attività sono svolte in un **presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione)** o erogate come prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
26. **È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00? Sì, è possibile è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00** esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; **la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.**
27. **Un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, anche se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?** Riguardo le regioni a massima gravità (**zona rossa**), non è consentito lo spostamento tra comuni, **ad eccezione degli allenamenti di atleti di livello agonistico, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale** e internazionale consentiti dalla norma e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive. Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (**zona arancione**), si conferma infatti che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle come in quelle cd. arancioni, sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all'aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. **Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, è possibile spostarsi tra comuni "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune"**. Tra questi è possibile includere i centri e circoli sportivi. Si ricorda, ove previsto, il ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.
28. **I centri di danza possono restare aperti? Nell'elenco degli sport di contatto si dice che possono continuare in modalità individuale. È possibile continuare le classi di danza classica?** I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di sospensione delle attività. La sospensione riguarda anche le classi di danza classica.
29. **Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?** Le attività motorie e di sport di base possono

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

essere svolte presso centri sportivi e circoli esclusivamente all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Peraltro, sempre all'aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua come sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento. Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospesi anche gli allenamenti svolti nei centri sportivi e circoli all'aperto.

30. **Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?** L'attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente per manifestazioni sportive di interesse nazionale, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. La loro riapertura agli sciatori amatoriali è subordinata all'approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, validate dal Comitato Tecnico Scientifico.
31. **È possibile continuare a svolgere corsi di pattinaggio su pista e su ghiaccio su di una pista di dimensioni limitate posta all'aperto. Valgono gli stessi limiti degli impianti indoor? Oppure, mantenendo la distanza di sicurezza e applicando il protocollo della federazione sportiva, è possibile praticare l'attività?** Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all'aperto, ma solo in forma individuale. Tuttavia, negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.
32. **È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca?** Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP. Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.
33. **È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?** L'attività delle scuole calcio è sospesa. Tuttavia fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, **è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all'aperto.** Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l'allenamento individuale come attività motoria. Negli scenari a massima gravità

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

(zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

34. **La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse nazionale? Può continuare?** Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dall'art. 1, comma 10, lett. e) del DPCM 14 gennaio 2021.
35. **Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi? Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse.**
36. **Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?** La norma specifica che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di preminente interesse FSN, DSA, EPS sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Si ricorda che il riconoscimento della preminente rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP. Pertanto, gli sport di contatto di interesse nazionale, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare con gli allenamenti e le competizioni, all'aperto o a porte chiuse. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.

Inseriamo infine una interessante FAQ presente sul sito del GOVERNO

Sono un volontario di un'associazione che svolge attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido. Posso spostarmi dal mio Comune per prestare la mia attività? Sì. Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell'ambito di un'associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l'espletamento del servizio di volontariato sociale.

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

ALLEGATO 1 (al Decreto Ministero per lo sport 13 ottobre 2020)

TABELLA "SPORT DA CONTATTO"

N.	SPORT	DISCIPLINA	NOTE
1.	Aikido	Aikido	
2.	Arti Marziali	Capoeira	
3.		S'istrumpa	
4.	Attivita' subacquee	Hockey subacqueo	
5.		Rugby subacqueo	
6.	Automobilismo	Rally	
7.	Bandy	Bandy	
8.	Baseball - Softball	Baseball - Softball	
9.		Baseball per ciechi	
10.	Bob	Bob Pista	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
11.	Calcio	Calcio (a 11)	
12.		Futsal (calcio da sala - calcio a 5)	
13.		Calcio (a 7)	
14.		Calcio (a 8)	
15.		Beach Soccer	

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

16.	Canottaggio	Canottaggio	Lo svolgimento della disciplina e' consentito solo in forma individuale
17.		Coastal rowing	Lo svolgimento della disciplina e' consentito solo in forma individuale
18.		Indoor rowing	Lo svolgimento della disciplina e' consentito solo in forma individuale
19.		Para-rowing	consentito solo in forma individuale
20.	Canottaggio Sedile Fisso	Canottaggio Sedile Fisso	consentito solo in forma individuale
21.		Voga in Piedi	consentito solo in forma individuale
22.	Cheerleading	Cheerleading	
23.	Cricket	Cricket (palla tradizionale)	
24.		Soft Cricket (palla morbida)	
25.	Danza Sportiva	Danza Sportiva paralimpica	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
		DANZE ACCADEMICHE	
		Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

26.	derivati	forma individuale
	DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux,	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
27.	Repertorio Classico	
	DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
28.		
	DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
29.		
	DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
30.		
	DANZE INTERNAZIONALI Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
31.		

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

32.		DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
33.		DANZE NAZIONALI Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
34.		DANZE REGIONALI Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
35.		STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
36.	Fistball	Fistball	
37.	Flying Disc	Flying Disc	
38.	Floorball	Floorball	
39.	Football Americano	Beach	
40.		Beach Flag	

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

41.		Flag	
42.		Tackle	
43.	Ginnastica	Attivita' sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
44.		Ginnastica Acrobatica	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
45.		Ginnastica Aerobica	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
46.		Ginnastica Artistica	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
47.		Ginnastica per Tutti	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
48.		Ginnastica Ritmica	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
49.	Giochi e sport tradizionali	Calcio Storico Fiorentino	
50.	Hockey	Hockey	

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

51.		Hockey Indoor	
+-----+			
52.		Hockey paralimpico	
+-----+			
53.	Judo	Judo	
+-----+			
54.	Ju-Jitsu	Ju-Jitsu	
+-----+			
55.	Karate	Karate	
+-----+			
56.	Kendo	Kendo	
+-----+			
57.	Kickboxing	Aerokickboxing	
+-----+			
58.		Full Contact	
+-----+			
59.		K-1 Rules	
+-----+			
60.		Kick Light	
+-----+			
61.		Light Contact	
+-----+			
62.		Low Kick	
+-----+			
63.		Musical Forms	
+-----+			
64.		Point Fighting	
+-----+			
65.	Korfball	Korfball	
+-----+			
66.	Lacrosse	Lacrosse	
+-----+			
67.	Lotta	Lotta greco-romana	
+-----+			
68.		Lotta libera	
+-----+			
69.		Grappling	
+-----+			
70.		Pancrazio Athlima	
+-----+			
71.	Muay Thai	Muay Thai	
+-----+			
72.	Netball	Netball	
+-----+			
73.	Palla Tamburello	Indoor	

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

74.		Muro	
75.		Outdoor	
76.		Tambeach	
77.	Pallacanestro	Beach Basket	
78.		Pallacanestro	
79.		Pallacanestro 3 contro 3	
80.	Pallamano	Beach Handball	
81.		Pallamano	
82.	Pallapugno	Fronton - One Wall	
83.		Gioco Internazionale	
84.		Llargues	
85.		Palla Eh!	
86.		Palla Elastica	
87.		Pallapugno	
88.		Pallapugno leggera	
89.		Pallone col Bracciale	
90.		Pantalera	
91.	Pallavolo	Pallavolo	
92.	Pugilato	Pugilato AOB/APB	
93.		Pugilato PRO	
		Pugilato	
		Amatoriale-Gym Boxe	
		(Prepugilistica, Boxe	

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

94.		Competition, Boxe in Action, Light Boxe, Soft Boxe)	
95.		Pugilato Giovanile	
96.	Rafting	Rafting	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
97.	Rugby	Rugby a 15	
98.		Rugby a 7	
99.		Touch Rugby	
100.		Tag Rugby	
101.		Beach Rugby	
102.		Snow rugby	
103.	Sambo	Sambo	
104.	Savate	Savate assalto	
105.		Savate combat	
106.	Sepaktakraw	Sepaktakraw	
107.	Shoot Boxe	Shoot Boxe	
108.	Slittino	Slittino pista artificiale	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
109.		Slittino pista naturale	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

110.	Sport a Rotelle	Hockey inline	
111.		Hockey pista	
112.		Pattinaggio artistico	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
113.		Roller Derby	
114.	Sport acquatici	Pallanuoto	
115.		Nuoto Sincronizzato	
116.	Sport su ghiaccio	Hockey su ghiaccio	
117.		Para Ice Hockey	
118.		Pattinaggio di Figura Artistico	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
119.		Pattinaggio di Figura Danza	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
120.		Pattinaggio di Figura Sincronizzato	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
121.	Squash	Squash	
122.	Sumo	Sumo	
123.	Taekwondo	Taekwondo	

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

124.	Tiro alla Fune	Tiro alla Fune	
		Monta da Lavoro (Tradizionale , Gimkana, Sincronizzata, Maremmana, Doma Vaquera)	
125.			
126.	Wushu Kung Fu Moderno	Kali Filippino	
127.		Kung Fu Vietnamita	
128.		Pencak Silat	
129.		Taolu; Sanshou	
130.	Wushu Kung Fu Tradizionale	Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhang; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Qi Gong; Shuai Jiao	